



Comune di Bologna

*Area Risorse Finanziarie*

Proposta N.: **DC/PRO/2018/7**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERA PG N. 80301/2014 E SS.MM.II.**

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

**IL CONSIGLIO**

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare PG.N.80301/2014 e ss.mm.ii.;

Considerata la necessità di avviare, a partire da alcuni quartieri, la sperimentazione dell'applicazione della misurazione del numero di conferimenti di rifiuto indifferenziato mediante distribuzione di apposite tessere nominative intestate ai contribuenti della tassa rifiuti e correlate ad ogni singolo immobile, in modo che ogni conferimento di rifiuti indifferenziato possa essere registrato (a soli fini conoscitivi, in questa fase sperimentale) e consentito solo previa lettura della tessera mediante apposito apparecchio posto a chiusura dei relativi cassonetti;

Dato atto che, anche in funzione di tale fase sperimentale, occorre introdurre in regolamento alcune nuove disposizioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti :

- a) art.10: viene ampliata l'area di applicazione delle percentuali di detassazione in caso di produzione di rifiuti speciali non assimilati/non assimilabili per le utenze non domestiche diverse dagli stabilimenti industriali, al fine di assicurare una più razionale ed uniforme applicazione dell'agevolazione. Viene inoltre separatamente mantenuta ed estesa la riduzione del 10% della superficie tassabile originariamente prevista per i soli magazzini (se ed in quanto produttivi di rifiuti di imballaggio terziario) ed ora estesa anche alle superfici di vendita se ed in quanto produttive anch'esse di rifiuti di imballaggio terziario.
- b) art.13: si interviene per chiarire la tariffa applicabile alle pertinenze;
- c) art.14 : viene integrata la prima classe di attività non domestiche per evidenziare la riconducibilità ad essa dei centri diurni;
- d) art.15: relativamente alla distanza dal cassonetto si precisa che l'immobile deve intendersi integralmente servito dal pubblico servizio di raccolta quando il più vicino cassonetto dista fino a 200 metri dall'accesso della proprietà privata sulla pubblica via;
- e) art.17: previste due modifiche:

- al comma 2 viene precisato che il limite del 30% corrisponde alla tassa riconducibile all'abitazione da cui provengono i rifiuti oggetto di agevolazione (rif previsione di cui all'art.17 c.2 lett.a) e che - ai fini della pratica del compostaggio - occorre disporre di un giardino, secondo quanto al riguardo regolamentato dal Settore Ambiente e Verde (rif previsione di cui all'art.17 c.2 lett.b) ;

- al comma 4 viene eliminata la soglia minima di rifiuti avviati al riciclo ed elevata dal 30% al 40% la soglia massima di abbattimento del tributo per rendere più incisiva l'agevolazione legata all' avviamento al riciclo di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche

f) art.21: si propone di

- introdurre il nuovo comma 3bis in materia di obbligo dichiarativo per regolamentare, ai fini della suddetta sperimentazione, l'obbligo dichiarativo immediato a carico dei contribuenti che acquistino la disponibilità di immobili nei quartieri interessati dalla sperimentazione. Si tratta di una modifica correlata alla necessità di consentire la tempestiva assegnazione e consegna della tessera di accesso ai cassonetti del rifiuto indifferenziato (ogni singola tessera deve infatti essere associata ad un solo specifico immobile ed all'intestatario della relativa tassa rifiuti) in assenza della quale è impossibile conferire correttamente il rifiuto. Il testo della relativa previsione prevede, in deroga alle ordinarie previsioni in materia di obbligo dichiarativo, che quando sia stato attivato un accesso al conferimento mediante sistema di riconoscimento - di cui all'art.13 del regolamento sullo svolgimento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e correlato, come visto sopra, all'avvenuta presentazione della dichiarazione tassa rifiuti - l'obbligo dichiarativo decorra dalle ore 24 del quinto giorno successivo a quello di acquisto della disponibilità dell'immobile. In tali ipotesi l'ufficio consegna la tessera ed il bidoncino, per le aree servite dal porta a porta della collina e del forese, con le modalità concordate tra i competenti uffici comunali. Viene inoltre previsto che, con riferimento alle annualità successive, il termine entro cui regolarizzare la propria dichiarazione sia fissato al 20/1 dell'anno successivo a quello della commessa omissione/infedeltà dichiarativa;
- integrare il comma 6 in tema di prova di cessazione tardiva, per precisare, ai fini di una maggiore chiarezza, che la lettera di preavviso di rilascio di un immobile in costanza di utenze allacciate non rientra tra gli elementi idonei a supportare una cancellazione tardiva;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
- il DPR 158/99;
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, proposto per l'approvazione con delibera consiliare DC/PRO/2018/24;

Preso atto:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13 e ss.mm.ii.” (approvato con delibera PG n. 80301/2014), di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. **DI DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2019.

Infine, con votazione separata

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -